



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024

DELIBERAZIONE N. 79 DEL 22 GENNAIO 2025

OGGETTO: Fascicolo n. 226 intestato all'istante XXXXXXXX (c.f. XXXXXX) - Provvedimento di esclusione dalla massa passiva.

L'anno 2025, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 14.30 e seguenti nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art. 252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

		presente	assente
Giuseppe Amore	<i>presidente</i>	X	
Agnese Iardino	<i>componente</i>	X	
Paolo Rotondo	<i>componente</i>	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;



COMUNE DI QUARTO (NA)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

VISTO l'articolo 248, comma 4, TUEL il quale prescrive «*Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità*»;

VISTE le istanze prot. nn. 32057 del 3.9.2019, 32147 del 4.9.2019 e 27305 del 7.7.2021, censite al fascicolo n. 226 della gestione di liquidazione, con le quali l'istante in oggetto ha richiesto l'ammissione alla massa passiva dei presunti crediti per *performance* 2018 (non quantificato), monetizzazione buoni pasto non fruiti e rimborso spese legali e tecniche sostenute per la difesa nell'ambito del procedimento penale, il tutto per complessivi euro 14.618,48;

CONSIDERATO, che i crediti vantati con le richiamate istanze rientrano, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;

VISTE le attestazioni rese, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dai Responsabili dei servizi competenti;

RILEVATO che, esperita l'istruttoria di competenza e tenuto conto della menzionata attestazione Responsabile del servizio resa ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, è risultata l'assenza di somme a debito del comune di Quarto riconoscibili in favore dell'istante in relazione ai crediti vantati con le richiamate istanze;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 37844/2024 del 22.10.2024, regolarmente notificata a mezzo messi comunali, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'ammissione al passivo del credito vantato, ha comunicato all'istante, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 241/90, il preavviso motivato di diniego in relazione alle istanze prot. nn. 32057 del 3.9.2019 e 32147 del 4.9.2019;
- decorsi i termini di legge, non risulta pervenuta da parte dell'istante alcuna osservazione alla nota prot. n. 37844/2024 ai sensi del citato art. 10-*bis*, Legge 241/90;
- con nota prot. n. 43984/2024 del 4.12.2024, regolarmente notificata a mezzo messi comunali, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'ammissione al passivo del credito vantato, ha comunicato all'istante, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 241/90, il preavviso motivato di diniego in relazione all'istanza prot. n. 27305 del 7.7.2021 rappresentando, in particolare, l'assenza dei presupposti per operare il rimborso in quanto non era stata prodotta la prova dell'effettivo sostenimento della spesa;
- l'istante ha prodotto ai sensi del citato art. 10-*bis*, Legge 241/90 osservazioni a fronte della nota prot. n. 43984/2024 del 4.12.2024, assunte a prot. 46246/2024 del 23.12.2024, chiedendo l'ammissione della somma di euro 3.806,40 con riserva di produrre ulteriore documentazione non appena in grado;

VISTA la documentazione prodotta in uno alle osservazioni prot. 46246/2024 del 23.12.2024 e valutato attentamente il contenuto delle medesime osservazioni;

CONSIDERATO che permane l'assenza di prova del sostenimento della spesa (quietanza di pagamento delle fatture esibite) e che, in particolare, il timbro apposto sulle fatture cartacee è



COMUNE DI QUARTO (NA)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

di mera intestazione del documento ai fini dell'identificazione fiscale del soggetto emittente mentre l'annotazione dell'iban nei dati del pagamento della fattura elettronica è di mera indicazione della modalità con cui poteva esser saldata, non potendo in entrambi i casi assumere la funzione di quietanza;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e ss, del TUEL, tenuto conto della documentazione a disposizione e valutate le osservazioni prodotte nel senso innanzi esposto, le istanze richiamate non possono trovare accoglimento per le motivazioni espresse nelle comunicazioni prot. 37844/2024 del 22.10.2024 e 43984/2024 del 4.12.2024;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di NON AMMETTERE alla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l'importo di euro 14.618,48 vantato dall'istante indicato in oggetto, censito alla posizione n. 226 della gestione di liquidazione, con prot. nn. 32057 del 3.9.2019, 32147 del 4.9.2019 e 27305 del 7.7.2021 per performance 2018 (non quantificato), monetizzazione buoni pasto non fruiti e rimborso spese legali e tecniche sostenute per la difesa nell'ambito del procedimento penale;
3. di notificare la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Generali dell'Ente, all'istante;
4. di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Generali dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 disponendone la pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* con anonimizzazione dei dati personali al fine di tutelare la *privacy* dei soggetti interessati alla luce della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Giuseppe Amore

I componenti Agnese Iardino

Paolo Rotondo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

